

Pubblicato il 25/06/2021

N. 07645/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 11891/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 11891 del 2018, proposto da Mediatouring S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 113;

***contro***

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

S.R.L. Radio Birikina, S.R.L. T.R.C. Teleradio Comunicazioni, S.R.L. C.D.F. Centro Diffusioni Fonografiche, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 77;

Errepi Spa, Radio Blu, Radio Subasio, Radio Città Futura, Open Group, Mediatelecom, Radio Marta, Radio Bruno, Onlyradio, On Air, Radio Oderzo, Nuova Radio Stella, Finradio, Gruppo RPM, Viva, RCS, CSPhera, RTT, PromoItalia, TRAD, Radio Lagouno, Radio Viva, Radio Globo, Controradio, Radio Dolomiti, Radio CRC, Ritzland Records, Radio Italia Puglia, Radio Monteserra, Radiolina, Radio Linea, CDF, Vita Trentina, Radio GRP, Radio NBC, Radio 2000, Radio Delta Uno, Radio Gamma, GRA, Nova Radio, Radio Spazio 103, Ciccio Riccio, Radio Classica, Radio Studio 93, Radio Blu, Lifegate, Radio Siena, Radio C 104, Ritzland Record, Sphera, MMPI, Radio Media, Radio Studio Più, Radio Etna, Studio 101, Media s.r.l., Radio Bologna International, Radio Verona, Pubblizero, Conforti, Radio Gamma, RLB, Radio Studio Centrale, XMedia, Galileo, Radio Punto Zero, Mondoradio, SER, ROL, ERS, TRC, Radio Aldebaran, ARC, Blu Radio, Quarto Canale, RDS, Radio Punto Nuovo, Radio Valle Belbo, Radio Gardena, Teleradiodiffusioni Bergamasche, Radio Sound, Radio Cassino Stereo, Antenna 2, Altre Reti, Radio Italia Uno, LR Radiofonica, Radio Bombo, RVC, Lady Radio, RDF, Radio Margherita, Radio X, Arancia, Radio Spazio Blu, Intermirifica, AG Studio 99, Radio Holiday, Studio 90, TGS, Mixer Italia, Radio Studio 97, Radio Latina, Teleradio City, Studio Vivo, ORAC, MBM, Radio EFFE, Radio City, Televercelli, Audiopress, Radio Macomer, Gruppo ADN, Canosa Centro, IBC, Radio Stop 2, Radio Immagine, Radio Più, Ramasound, Radio Antenna 1, Radio Stella, Radio Bussola 24, Radio Marilu, Bluradio, Mediatech, City Radio TV, Mediacom, Telecomsud, Centromedia, Radio Val del Lago, Festula 2000, Media Communication, Radio Altamura 1, Radio One, Radio Ascoli, Soc. Coop. Nuova Macerata, Radio Cuore, Program Service, RET, Global Solutions, RMB, Radio Cuore Catania, Radio Sportiva Studio 5, Radio Sound, Idea Radio, Radio Dimensione Musica, Gruppo RPM, Gamma Radio Sud Juke box, non costituiti in giudizio.

*per l'annullamento*

della graduatoria definitiva relativa alle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale nonché dell'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, approvata con decreto direttoriale MISE.aoo\_com.registro ufficiale.int.0058806 del 01.10.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V - Emittenza radiotelevisiva;

nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche se non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Radio Birikina s.r.l., T.R.C. Teleradio Comunicazioni s.r.l. e C.D.F. Centro Diffusioni Fonografiche s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021, tenutasi ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Col presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società Mediatouring s.r.l. riferisce in punto di fatto di aver presentato domanda al MISE al fine di ottenere la concessione del contributo di cui al DPR 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali), per l'emittente radiofonica locale, RADIO TOURING, avente carattere commerciale

nella Regione Siciliana, per l'anno 2016.

In data 6 agosto 2018 veniva approvata la relativa graduatoria provvisoria, all'interno della quale la ricorrente risultava collocata in posizione n. 146, con un punteggio di 72,954 pari al punteggio attribuito per l'area A (riferita al criterio dei dipendenti e giornalisti), senza assegnazione di alcun punteggio per l'area B (riferita ai ricavi dalla vendita di spazi pubblicitari), né per l'area C (riferita alle spese in tecnologie innovative).

La società presentava quindi un'istanza di rettifica della graduatoria, evidenziando la regolarità della documentazione prodotta e auspicando pertanto l'attribuzione di un punteggio anche per le due voci sopradette.

L'Amministrazione tuttavia respingeva la richiesta, giustificando la mancata assegnazione degli ulteriori punteggi in virtù della "obbligatoria presentazione, pena l'inammissibilità, di fatture quietanzate, ovvero, con documento attestante l'avvenuto incasso da presentare singolarmente in copia" (per l'area B), e in ragione del fatto che "dalla fattura presentata è emerso il pagamento in contanti che non può essere accettato in quanto non tracciabile" (per l'area C).

Successivamente, col decreto Mise prot. 58806 del 1° ottobre 2018, veniva pubblicata la graduatoria definitiva, nella quale, per la società, era confermato il punteggio complessivo di 72,954.

La ricorrente ha quindi impugnato la predetta graduatoria nella parte in cui non le è stato riconosciuto un punteggio anche per le aree B e C, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, per: «[v]iolazione dell'art. 6, comma 1 lett. D) del DPR 146/2017, dell'art 4, comma 4, lett. b) del DM 20/10/2017 e degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990. Eccesso di potere per illogicità della motivazione, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, incompletezza e difetto dell'istruttoria. Violazione art. 97 Cost. Violazione del D.lgs. 90/2017 materia di antiriciclaggio».

La parte ha formulato altresì istanza risarcitoria.

Per resistere al gravame, si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo economico, che con successive memorie ha argomentato per l'infondatezza del

gravame.

Alla camera di consiglio del 21 novembre 2018, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori (ottemperati attraverso il deposito del MISE del 28 dicembre 2018) e, alla successiva udienza camerale del 17 gennaio 2019, ha ritenuto, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., che le esigenze della ricorrente fossero adeguatamente tutelate con la definizione del giudizio nel merito (ordinanza n. 361 del 2019).

All'udienza pubblica del 23 ottobre 2020, disposta su rinvio, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio con ordinanza collegiale n. 11065 del 2020, che la ricorrente provava di aver adempiuto con deposito del 21 novembre 2020.

Si costituivano conseguentemente tre controinteressate – Radio Birikina s.r.l., T.R.C. Teleradio Comunicazioni s.r.l., C.D.F. Centro Diffusioni Fonografiche s.r.l., insistendo poi con memoria di replica per il rigetto del gravame.

In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria e note d'udienza ex D.L. n. 28 e n. 137 del 2020.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2021, tenutasi ai sensi della normativa sopra richiamata, la causa è passata in decisione.

Con un unico articolato motivo di doglianza, la ricorrente censura la determinazione dell'Amministrazione ritenendo di aver correttamente adempiuto, in sede di presentazione della domanda, alla produzione di tutta la documentazione a tal fine richiesta, con particolare riguardo alle fatture quietanzate, da intendersi "come alternativa" al deposito dell'attestazione dell'avvenuto incasso dei singoli titoli. In ogni caso, sostiene la parte, il Ministero avrebbe dovuto, in osservanza del principio del soccorso istruttorio, richiedere i documenti mancanti, ossia le integrazioni inerenti alle fatture per la vendita di spazi pubblicitari. Inoltre, la mancata attribuzione del punteggio per le spese tecnologiche (nella specie, l'acquisto di una stampante per un totale di euro 121,88 IVA inclusa) giustificata in ragione del pagamento in effettuato in contanti, contrasterebbe con il d.lgs. n. 90 del 2017 in materia di anti riciclaggio, che prevede il divieto di pagare ad uno

stesso soggetto e nella stessa giornata importi in contanti pari o superiori ad euro 3.000.

Il motivo è in parte fondato.

Il DPR n. 146 del 2017 disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero dello Sviluppo economico per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali, concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto.

L'art 6, comma 1, lettera d), del Decreto, rubricato "criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi", prevede: «[a]i fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono assegnati i punteggi in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri:

*-omissis*

d) con riferimento alle emittenti radiofoniche, in attesa della piena operatività di un'eventuale sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo quanto stabilito nell'allegata tabella 1».

A sua volta, il DM del 20 ottobre 2017, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR citato e disciplinante le modalità di presentazione delle domande per i contributi in questione, prescrive a pena di inammissibilità, l'allegazione della

«dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d) dell'art. 6 del Regolamento, attestante il totale e la pertinenza dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari [...], risultante da fatture quietanzate ovvero con documento attestante l'avvenuto incasso da presentare singolarmente in copia, riferite esclusivamente al marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda», nonché della «dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera e) dell'art. 6 del Regolamento, attestante il totale e la pertinenza dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative [...] risultante da fatture quietanzate ovvero con documento attestante l'avvenuto pagamento da presentare singolarmente in copia, riferite esclusivamente al marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda» (art. 4, comma 4, del DM).

Dalle disposizioni sopra riportate, si evince dunque che per la valutazione delle domande, e quindi l'attribuzione del relativo punteggio, sia necessaria la presentazione della dichiarazione resa dal professionista attestante il totale e la pertinenza dei ricavi e delle spese tecnologiche, risultanti o da fatture quietanzate o da altro documento attestante l'avvenuto incasso (per i primi) o l'avvenuto pagamento (per le seconde).

Pertanto, se può condividersi l'assunto ricorrente per cui la presentazione delle fatture quietanzate è posta come alternativa ad altro documento probatorio, non può tuttavia riconoscersi che nella specie questa condizione si sia pienamente realizzata atteso che, con riguardo ai ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari, la parte ha allegato alla domanda una fattura non quietanzata (la n. 11/2015, di 488,00 euro, cfr. allegato n. 13), né ha prodotto, in sede di reclamo e poi in giudizio, altro documento attestante l'avvenuto pagamento (in particolare, a mezzo di bonifico bancario, modalità di pagamento indicata nella fattura).

Pertanto, correttamente il MISE non ha riconosciuto un punteggio per questa voce.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riferimento alle spese tecnologiche, che l'Amministrazione ha ritenuto di non poter riconoscere in ragione del pagamento fatto in contanti, pertanto non tracciabile.

Sul punto, il Collegio osserva che la parte ha correttamente allegato una fattura quietanzata, come richiesto dalla disciplina di riferimento, la quale non ha previsto particolari forme di pagamento, né espressamente escluso quella in contanti, richiedendo esclusivamente la quietanza, invero fornita nella specie (v. fattura n. 3888/A/15, indicante come modalità di pagamento "contanti entro i limiti previsti dalla legge", e quietanzata con la firma posta in calce, cfr. allegato 14).

In assenza quindi di un'espressa previsione in tal senso, alla luce della normativa generale in materia di anti riciclaggio, andava pertanto valutato anche il pagamento effettuato in contanti per l'acquisto della stampante, con attribuzione del relativo punteggio.

Per questa parte, dunque, il ricorso va ritenuto fondato.

Infine è da disattendere la richiesta risarcitoria, in quanto genericamente formulata in calce al ricorso introduttivo.

Alla luce delle considerazioni sopra fatte, il ricorso va accolto in parte, con obbligo per l'Amministrazione di rideterminare il punteggio e il conseguente contributo spettante alla ricorrente, nei termini sopra visti.

In ragione della parziale soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Paola Patatini**

**IL PRESIDENTE**

**Luca De Gennaro**

**IL SEGRETARIO**